TRIBUNALE DI BENEVENTO
Settore Penale - Dibattimento

R.G.T. N. SENTENZA

RICHIESTA COPIE

RICHIEDENTE PARADISO ATTILIO

[ ] - IMPUTATO [X] - PARTE CIVILE [X] - PARTE OFFESA

[ ] - DIFENSORE DELL'IMPUTATO [ ] - DIFENSORE DELLA P.C. [ ] - DIFENSORE DELLA P.O.

[ ] - DELEGATO (vedi allegato):

[ ] - ALTRO SOGGETTO

PROC. PENALE N. 1918 / 2016 R.G.T.

NEI CONFRONTI di NICOLA MAIOLI

ATTI RICHIESTI

A) SENTENZA N. 1918 / 2016 DEL DEP.

B) ~~VERBALE D'UDIENZA MANOSCRITTO / TRASCRITTO~~ DEL Attraverso la scansione

C) ~~ALTRI ATTI~~ del documento con dispositivo digitale

D) ~~INTERO FASCICOLO~~ personale, senza pagamento di diritti di copia.

Riferimento normativo: Codice AMM.NE DIGITALE.

[ ] - SENZA URGENZA [ ] - CON URGENZA N. COPIE

[ ] - COPIA SEMPLICE - uso studio / impugnazione

[ ] - COPIA CONFORME – uso

[ ] - COPIA CONFORME CON FORMULA ESECUTIVA

Cartaceo [ ] E-mail [ ] Pen drive [ ]

Benevento, lì 7/11/2016

IL RICHIEDENTE

Dati identificativi del richiedente non noto all'ufficio

Tipo documento:

numero:

emesso d

di :

Data rilas

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO € 5,76 CINQUE/76 Agenzia Entrate 00012375 00004964 WDM8A001 00159156 09/11/2016 13:22:14 4578-00010 CC09B27EEC9D3BD4 IDENTIFICATIVO 01160385007716

Al Dirigente Amministrativo per quanto di competenza BN 7/11/016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott ssa Adriana Mulfetti

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DEPOSITO RICHIESTA				L'ADDETTO ALLA CANCELLERIA
7 - 11 - 16				
N. COPIE	1	N. PAGINE	11	

DIRITTI RISCOSSI A MEZZO MARCHE / BOLLI

Diritti di copia senza certificazione di conformità	senza urgenza	€ 5,76	Diritti apposti sull'istanza
	con urgenza	€	
Diritti di copia con certificazione di conformità	senza urgenza	€	Diritti apposti sull'originale
	con urgenza	€	
Totale diritti		€	

DIRITTI NON RISCOSSI

[ ] Ammissione al Gratuito Patrocinio (vedi allegato)

[ ] Copie Esenti

DATA RILASCIO COPIE	L'ADDETTO ALLA CANCELLERIA
09 - 11 - 2016	

Si rigetta la richiesta, salvo diversa disposizione del magistrato penale, o di diversa valutazione dell'organo del Tribunale – BN, 9.11.2016

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonio NINFADORO)

N° 1918/ 2016 Sentenza
N° 1079 / 2013 R.G.T.
N° 3561 / 2009 R.G.N.R

TRIBUNALE
DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno **2016**, il giorno 27 del mese di settembre

Il Tribunale in composizione Collegiale

composto dai Magistrati:

1)- cons. Marilisa Rinaldi — Presidente

2)- dott. Rosario Baglioni — Giudice relatore

3)- dott.ssa Maria Di Carlo — Giudice

con l'intervento del P.M in persona del dott. G. Iannella ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nella causa penale contro

1) **BOSCO Egidio OMISSIS**
2) **MAIOLI Nicola, nato a Sant'Angelo a Cupolo il 23.01.1964 ed ivi residente in Via Dei Giardini n. 3. ASSENTE**

assistiti dal difensore di fiducia avv. Angelo Leone e Avv. Carmela ESPOSITO del Foro di Benevento.

IMPUTATI

del reato previsto e punito dagli artt. 110 328 C.p. perchè, rispettivamente quale Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo e Responsabile dell'Ufficio Tecnico e responsabile del III Settore, indebitamente rifiutavano atti di ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica dovevano essere compiuti senza ritardo; in particolare, omettevano qualsiasi atto idoneo in relazione alla strada Via Regina Elena altezza n. 71 bis, facendo si che, nonostante gli esposti, in tal luogo vi fosse innesto di strada comunale che conduce presso l'abitazione privata di Paradiso Attilio ed altri fondi privati, strada che si immette su strada provinciale senza sufficiente visibilità, con conseguente pericolo e danno per le persone, essendosi verificati anche incidente stradali.

In Sant'Angelo a Cupolo fino al giugno 2009

persona offesa. PARADISO Attilio, nato a Casalbore il 18.02.1951 e residente a Sant'Angelo a Cupolo Frazione Pastene via Regina Elena n. 71 bis, difeso dall'avv. Togo Verrilli.

CONCLUSIONI:

P.M.: mesi 4 di reclusione, con benefici e pena sospesa;

PARTE CIVILE: come da conclusioni depositate in udienza.

Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP il 15.03.2013, si è proceduto nei confronti di Maioli Nicola, chiamato a rispondere del reato a lui ascritto in rubrica (in concorso con Bosco Egidio, la cui posizione è stata oggetto di separato giudizio).

Aperto il dibattimento, previa rituale costituzione di parte civile, all'udienza del 30 aprile 2014 le parti hanno articolato le rispettive richieste di prova, orali e documentali, tutte ritualmente ammesse; in particolare, sono stati acquisiti i rilievi fotografici riproducesti lo stato dei luoghi e la documentazione amministrativa relativa agli interventi effettuati sul tratto di strada in contestazione.

Esaminati, di seguito, tutti i testi di lista (ad eccezione di quelli per i quali vi e stata rinuncia concordata dalle parti), all'esito dell'istrutoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il P.M. ed i difensori hanno, poi, concluso nei termini in epigrafe trascritti.

Il Tribunale ha, infine, deciso come da dispositivo di cui ha dato lettura in udienza.

Nel merito, Maioli Nicola va mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, si rendono necessarie alcune preliminari considerazioni di carattere strettamente giuridico.

Oggetto dell'imputazione è la condotta tenuta dall'odierno imputato il quale, nella qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, avrebbe, secondo l'accusa, rifiutato e/o omesso il compimento di un qualsiasi atto idoneo a mettere in sicurezza il tratto di strada comunale (che conduce all'abitazione privata di Paradiso Attilio ed altri) che si immette sulla strada provinciale senza una sufficiente visibilità idonea ad evitare eventuali situazioni di pericolo e possibili incidenti stradali.

Tale condotta, qualificabile, in ipotesi di accusa, quale rifiuto di compimento di un atto

per ragioni di sicurezza pubblica, integrerebbe il delitto di cui agli art. 328 1° comma codice penale.

Questo Collegio non ritiene di condividere la ricostruzione normativa operata dall'Ufficio del Pubblico Ministero, dovendosi l'ipotesi delittuosa ascritta ritenersi del tutto insussistente.

Appare, quindi, opportuno, per comprendere l'iter logico seguito dal Collegio, ricostruire sommariamente il **quadro normativo** oggetto dell'imputazione.

L'art. 328 cod. pen. sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Rifiutare significa manifestare (in qualsiasi forma) a chi ha richiesto l'atto la volontà di non compierlo. Ovviamente non ogni comportamento dovuto, se omesso, integra il delitto oggetto della contestazione: l'omissione dell'atto non rappresenta la condotta dell'agente, bensì l'evento del reato, rappresentato dall'oggettiva mancanza della prestazione (funzionale o di servizio dovuta).

Sotto altro profilo, è, peraltro, necessario che l'atto dovuto sia urgente, ossia debba essere compiuto senza ritardo, per le ragioni indicate nel dettato normativo (giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità).

Così come è necessario che il rifiuto sia "indebito", ossia contrario ai doveri dell'agente: deve esistere una norma che fissi in via generale ed astratta il dovere di agire e si deve realizzare una situazione di fatto che trasformi in concreto il preesistente potere-dovere.

Il delitto, pertanto, non è configurabile tutte le volte in cui lo stesso agente abbia l'obbligo o anche solo la facoltà di rifiutare la prestazione.

Sotto il profilo dogmatico, infatti, tale avverbio appare avere funzione di elemento

normativo del fatto, ossia un criterio di collegamento tra la condotta incriminata (alla quale deve riferirsi l'avverbio) ed una valutazione dipendente da norme diverse da quella incriminatrice.

Sotto il profilo soggettivo, l'agente deve avere piena coscienza e volontà che l'atto rifiutato sia un atto tipico del suo ufficio o servizio. Così come deve essere pienamente consapevole che il rifiuto opposto sia indebito, ossia contrario ai doveri suoi propri.

Definito in questi termini il quadro normativo, il **fatto storico**, non contestato dallo stesso imputato, può essere dettagliatamente ricostruito sulla scorta degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, in termini del tutto congruenti rispetto alla contestazione cristallizzata nel capo d'imputazione.

La ricostruzione dello stato dei luoghi, infatti, come effettuata in udienza da tutti i testi, a partire dallo stesso denunciante, non ha dato luogo a particolari difficoltà.

Trattasi, in particolare, della strada comunale denominata Via Regina Elena, da percorrere per immettersi sulla provinciale, che si innesta sulla strada principale in modo obliquo in prossimità di una curva pericolosa con scarsa visibilità.

Sentito in udienza, il Paradiso ha riferito di avere acquistato un terreno ubicato a monte della suddetta area, su segnalazione dello stesso Sindaco Bosco (coimputato del Maioli), all'epoca suo collega di lavoro, dopo essersi accertato che l'accesso all'immobile da realizzare, avente destinazione commerciale, aveva un doppio sbocco sulla strada provinciale, uno attraverso la stradina in contestazione, l'altro ubicato nella opposta direzione, verso la zona cimiteriale.

Ebbene, il denunciante ha riferito di avere acquistato l'area e costruito l'immobile e di avere trasferito l'attività commerciale nella predetta struttura, dopo avere effettuato una vendita generale delle merci presenti nei vecchi locali ubicati nel Comune di Casalbore. "...mi trasferisco il 17 agosto, ma due o tre mesi prima il Sindaco fece uno

sbancamento affianco al cimitero e ostruì il passaggio che mi avrebbe consentito di entrare agevolmente...sono andato a protestare...mi disse...è temporanea è provvisoria, non ti preoccupare, poi la riapriamo...non avevo ragione di dubitare della parola di questo collega...le cose si sono tradotte in un altro verso...questa cabina non si è spostata più, mi è costato uno stress così forte...e pressione grandissima...non mi hanno aperto più la strada...io esco in una strada con una curva senza visibilità, a sinistra e a destra...tutti gli organi dello Stato, compreso il CTU nominato, hanno spiegato che quell'incrocio è pericoloso...lo hanno ammesso anche gli attuali e vecchi amministratori...nonostante tutta questa documentazione ancor oggi viviamo in questa situazione...di grave pericolo...ho insegnato alle mie figlie che prima di uscire in quella curva devono abbassare il finestrino...altrimenti non riescono a percepire la macchina quando arriva, quindi si rischiano incidenti, incidenti che abbiamo fatto...è successo un incidente molto grave...chi è venuto addosso a noi era un ragazzo con la moto senza casco...dopo tutte queste certificazioni pubbliche...(fu messo un segnale di stop?)...si...è un paliativo, un semplice escamotage per non fare nulla, mi hanno messo dei segnali di stop all'uscita, sulla provinciale, e un obbligo di svoltare a destra...per limitare il pericolo...è stata fatta mi apre nel 2010...a seguito della denuncia...e di pressioni...perché ci sono delle lettere che finalmente la Prefettura ha dovuto fare in seguito alle mie continue proteste...il Sindaco Bosco...dopo 15 anni dispone un accertamento tecnico e3 conferisce l'incarico al maresciallo...in quella relazione dice che la strada è effettivamente pericolosa...e suggerisce di mettere almeno un segnale...per limitare il rischio...dopo questa collocazione di segnali, che non ha eliminato in alcun modo il rischio, solo recentemente...il terzo Sindaco dispone lo spostamento della cabina, di quella cabina che ha ostruito il passaggio fino a tempo fa...una cabina che era stata messa proprio sull'imbocco di questa strada dal lato agevole...non avevano fatto alcuna delibera autorizzativa...fecero un documento sottoscritto dall'attuale imputato...e dall'ingegnere dell'Enel, è dicono che lo spostamento della cabina è per motivi d'urgenza...li sottoscrive il Sindaco D'Orta, sottoscrive che

è per venire incontro alle difficoltà...per eliminare il pericolo...ha intenzione di aprire questo pezzo di strada in disuso, sta di fatto che non lo fa più...sono passati tre anni...e non ha fatto niente...dice che non hanno soldi, gli chiedo l'autorizzazione a fare l'intervento a mi spese, non mi autorizzano e fanno una delibera di somma urgenza...nel 2013...accertando che il pericolo c'è dopo 16 anni...ma nemmeno arrivano a fare l'opera in breve tempo...passano altri sei mesi...chiedo all'Ufficio viabilità della Provincia...l'Ufficio dispone un accertamento tecnico e rileva che il pericolo c'è, addirittura consigli al Sindaco di spostare l'incrocio, perché tecnicamente lì il problema non si può risolvere, lo dicono tre ingegneri dell'ufficio viabilità della Provincia...i lavori sono stati effettuati dopo un anno dalla delibera di gIunta...in maniera capestre, perché hanno tolto il cemento che avevo messo per rendere almeno transitabile quel tratto di strada e ne hanno messo un altro abbassando leggermente l'inclinazione della strada, di poco...allo stato oggi la strada è ritenuta, almeno da questo organi, ancora pericolosa...(hanno reso più largo l'incrocio?)...si...i circa 3-4 metri...quel'imbocco ha una pendenza così elevata che pure allargando entro i limiti dettati dalla mappa, perché prima era appena 4-5 metri sullo sbocco oggi è arrivato a 10 metri...la pendenza non consente di girare a destra e di entrare a casa mia...io per entrare vado a girare 500 metri più avanti, oppure facciamo una manovra più rischiosa...quando arriviamo invadiamo leggermente la corsia di sinistra e rapidamente giriamo a destra con la macchina piccola,ma dobbiamo necessariamente invadere la corsia di sinistra in piena curva, questo costituisce pericolo ed è evidente...la strada provinciale è rimasta immutata,la Provincia dopo tanti anni ha messo ulteriori segnali...hanno allargatola via comunale...solo all'imbocco...(salendo l'ampiezza della strada è rimasta quella di prima?)...non leggermente più ampia...(la strada che lei lamenta essere stretta, difficilmente praticabile,pericolosa...quando lei ha comprato quel terreno e ha costruito, aveva quella stessa larghezza...)...non c'era nemmeno il cemento, sembrava un tratturo...dall'altro lato era nelle medesime condizioni...".

Il Paradiso ha, poi, ancora chiarito di avere avuto durante tutto il periodo contatti con il Sindaco

Bosco: "...lui mi ha sempre promesso che avrebbe risolto e io bonariamente ci sono stato finche non sono andato a casa sua, con le mie ragazze...sono andato a chiedere la cortesia che mi togliesse da questo guaio...mi promise di si...scrisse un documento alla Provincia...in quel documento prende piena coscienza...invita la Provincia a concordare un incontro cosa che non si è mai fatta...(con Maioli ebbe contatti?)...si Maioli...lo dico francamente...con tutto il cuore...gli uffici amministrativi non hanno mai avuto un incarico scritto dal Sindaco per poter intervenire...io la denuncia l'ho mandata a sette autorità...Maioli ha messo una firma come responsabile del procedimento sotto quella risposta firmata dal Sindaco...Maioli quando mi sono recato, ma anche gli altri tecnici comunali, hanno detto che non poteva intervenire perché c'era il Sindaco e questa cosa la stava curando il Sindaco...secondo la responsabilità di Maioli nasce quando mette quella firma e dà avallo a delle menzogne grossolane...".

Il Paradiso ha, di seguito, sottolineato l'impossibilità per i mezzi pesanti, utilizzati per il trasporto della merce da consegnare presso l'esercizio commerciale posto a monte, di immettersi nella strada comunale effettuando la svolta verso destra (...a meno che non si proceda ad una pericolosa invasione della corsia di marcia opposta, con grave pericolo per la sicurezza stradale ed in particolare dei veicoli provenienti nel senso opposto della carreggiata...).

Ha, infine, segnalato la possibilità di eliminare il pericolo derivante dallo svincolo spostando l'incrocio ad una distanza di una trentina di metri, in modo da creare una maggiore visibilità ed un abbassamento del dislivello rispetto alla strada provinciale, in modo da ridurre il rischio di incidenti stradali.

Orbene, le doglianze esposte dal Paradiso nel corso della lunga ed articolata deposizione (sopra in larga misura riassunta) hanno, dal punto di vista pratico, trovato ampia conferma nella complessiva istruttoria dibattimentale.

Non v'è dubbio, infatti, che il tratto di strada oggetto della contestazione crei

un'evidente situazione di pericolo per la sicurezza stradale non solo per chi dalla strada comunale si immette sulla Provinciale, ma anche per chi dalla strada principale debba effettuare una manovra di svolta verso destra in direzione della strada comunale, anche in considerazione del dislivello verso l'alto che rende ancora più difficile la manovra.

La situazione di pericolosità ha, peraltro, trovato conferma nelle dettagliate relazioni a firma dei consulenti ing. Faraone e geom. Spallone e nelle deposizioni rese da tutti i testi escussi.

Il teste Faraone ha ribadito la pericolosità dello svincolo sia per i veicoli in uscita che per quelli in entrata provenienti da Benevento, anche in considerazione del dislivello tra la strada provinciale e quella comunale, dovendo il conducente del veicolo cercare di allargarsi per accedere al fondo di proprietà del Paradiso, spostandosi verso la sinistra della mezzeria.

Negli stessi termini si è espresso il consulente di parte nel procedimento civile, geom. Spallone, il quale ha confermato la pericolistà della strada per tutti i veicoli, sia in entrata che in uscita, sussistente anche dopo l'esecuzione dei lavori di miglioramento realizzati dall'amministrazione comunale.

Alle medesime conclusioni è pervenuta, inoltre, anche l'informativa redatta dai Carabinieri di Benevento il 29 aprile 2011.

Sulla vicenda, è stato sentito anche l'attuale Sindaco, D'Orta Fabrizio,

Quest'ultimo si è soffermato sui provvedimenti adottati dal precedente Sindaco, Bosco Egidio, destinati a migliorare la sicurezza di quel tratto di strada.

Ha, inoltre, segnalato l'esecuzione di ulteriori opere da parte dell'ultima amministrazione destinate ad integrarsi con quelle disposte dal Sindaco predecessore e tutte dirette a migliorare la viabilità del tratto stradale in contestazione (ampliamento dell'imbocco con abbassamento del dislivello, apposizione di segnaletica di stop, apposizione di un

indicatore di velocità e di un segnale di direzione obbligatoria verso destra per i veicoli destinati ad immettersi dalla strada comunale sulla strada provinciale, ecc.)

Un primo dato va, comunque, messo in evidenza.

Occorre rimarcare che l'odierna contestazione attiene unicamente alle vicende dell'incrocio indicato in epigrafe.

I fatti relativi al tratto di strada a monte (spesso richiamati nel corso della deposizione resa in udienza dal denunciante), sui cui sarebbe stata realizzata una cabina Enel tale da impedire il passaggio ai mezzi, chiudendo un possibile sbocco alternativo verso la strada provinciale, non assumono rilevanza sulla vicenda per cui si procede, essendo in contestazione nell'odierno giudizio unicamente l'ipotizzato rifiuto d'atti d'ufficio da parte degli organi comunali.

Altro aspetto da segnalare, di non minore rilievo, è il fatto che l'odierno processo riguarda unicamente le condotte ascrivibili al tecnico comunale Maioli Nicola e non anche al Sindaco, Bosco Egidio, la cui posizione è stata in precedenza stralciata (ed oggetto di autonoma decisione, peraltro prodotta in copia dalla difesa).

La vicenda oggetto della contestazione risulta, quindi, del tutto pacifica.

Orbene, malgrado le condizioni di pericolosità del tratto di strada e del relativo incrocio siano assolutamente incontestabili, non è possibile a parere del Collegio ravvisare in concreto alcun rifiuto d'atto d'ufficio o condotta omissiva da parte dell'odierno imputato il quale nessuna misura specifica avrebbe potuto adottare in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto.

Vale la pena sottolineare che, a differenza del coimputato Bosco, il Maioli nessun intervento alternativo avrebbe potuto predisporre e/o ordinare (come, ad esempio, lo spostamento dell'incrocio ad una distanza di trenta metri, consigliato dal Paradiso), al di là degli interventi eseguiti su disposizione dello stesso Bosco Egidio (parte dei quali

attuati dalla successiva amministrazione), all'esito dei reiterati sopralluoghi effettuati in loco ed, in concreto, realizzati, come i lavori di apposizione di specifica segnaletica, i lavori di ampliamento e rifacimento del manto stradale.

Nessun potere decisorio in merito ad interventi straordinari risulta, infatti, ipotizzabile in capo al Maioli, trattandosi di soggetto non titolare del potere di gestione delle risorse economiche del Comune.

In ogni caso, il tempestivo attivarsi, da parte dello stesso Bosco, per l'esecuzione dei lavori diretti quanto meno ad attenuare lo stato di pericolosità dell'incrocio, a prescindere dal problema dell'idoneità degli stessi, consente di ritenere che né il Maioli né lo stesso Sindaco si siano dolosamente rifiutati di intervenire sulla vicenda all'esito delle reiterate richieste avanzate dal Paradiso.

Né è stata segnalata una pregressa situazione di astio tra le parti.

Allo stesso modo, non vale evidenziare (né potrebbe mai essere attribuita al Maioli, a prescindere dal contenuto della contestazione) che la situazione di oggettiva difficoltà per il Paradiso sia derivata dalla chiusura della strada di accesso più comoda alla proprietà di quest'ultimo.

Nessuna condotta omissiva risulta in tal modo, ascrivibile all'odierno imputato, sia in considerazione dei reiterati interventi eseguiti in loco (tali da escludere una qualsiasi volontà di agire contra ius), sia in relazione alle funzioni in concreto ricoperte dall'imputato che non avrebbero mai consentito al predetto di adottare misure alternative o diverse rispetto a quelle imposte dall'amministrazione (certamente non quelle volute dal Paradiso).

In conclusione, non sussistendo l'ipotizzato rifiuto e/o omissione da parte dell'imputato, in assenza del già richiamato elemento normativo, Maioli Nicola deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

PQM

Letto l'art. 530 cod. proc. pen.,

assolve

Maioli Nicola dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione.

Benevento, 27 settembre 2016.

Il Giudice estensore
dott. Rosario Baglioni

Il Presidente
cons. Marilisa Rinaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 OTT 2016
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giovanna Marsiglia